

PUBBLICATO IL NUOVO FORMAT DI BORSA ITALIANA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE

- ✓ Borsa Italiana ha pubblicato lo scorso 10 gennaio 2022 il **nuovo format** per la “*Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari*” (la “**Relazione di Corporate Governance**”) che le società quotate redigono annualmente ai sensi dell’art. 123-bis del D. Legislativo n. 58/1998 (il “TUF”) tenendo conto, per quelle che vi aderiscono, dei principi e delle raccomandazioni dettate dal **nuovo Codice di Corporate Governance** pubblicato nel gennaio 2020 che hanno trovato applicazione a partire dall’esercizio del 2021.
- ✓ Il nuovo format è consultabile al seguente [link](#) e Borsa Italiana ha rese disponibili anche le **tabelle in formato word** riportate nel format stesso ([link](#)).
- ✓ L’**utilizzo del format** – pubblicato per la prima volta nel 2008 e giunto quest’anno alla sua nona edizione – è **molto frequente, pur non essendo obbligatorio**, da parte degli emittenti quotati che aderiscono al Codice di *Corporate Governance*, in quanto **rappresenta un prezioso strumento** per la verifica della natura e del contenuto delle informazioni da riportare nella Relazione sulla *Corporate Governance*, nonché per i controlli che competono al collegio sindacale ai sensi dell’art. 149, comma 1, lettera *c-bis* del TUF.
- ✓ L’entrata in vigore del nuovo Codice di *Corporate Governance* ha comportato una **significativa revisione del nuovo format** rispetto alla precedente edizione del 2019, in quanto nel documento Borsa Italiana ha recepito, tenendo anche conto della raccolta di Q&A pubblicata il 4 novembre 2020, i principi e le raccomandazioni del nuovo Codice che, come noto, risulta profondamente innovato rispetto al precedente Codice di Autodisciplina della società quotate.
- ✓ In linea con lo schema adottato in passato, **il contenuto e l’ordine delle informazioni richieste nel nuovo format seguono i criteri seguenti**: (i) le informazioni necessarie per adempiere in modo esaustivo all’obbligo stabilito dall’art. 123-bis del TUF sono evidenziate ed in alcuni casi sono accorpate secondo un criterio di omogeneità per materia, senza necessariamente seguire l’ordine indicato dalla legge; (ii) sebbene non obbligatorie ai fini dell’adempimento di legge, sono inoltre inserite ulteriori informazioni ritenute opportune per una più ampia trasparenza verso il mercato; (iii) sono infine richiamate le informazioni (pertinenti in materia) richieste da altre disposizioni, come gli artt. 2-ter e 144-decies del Regolamento Emittenti Consob e l’art. 16 del Regolamento Mercati Consob.